

COMUNE DI USTICA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 07 /05/2024

**OGGETTO: Modifica delibera Consiliare n. 4 del Marzo 2024
"Contributo di sbarco"**

CONSIGLIERI	PRESENTI
Leonardo Cannilla Presidente del Consiglio	P
Carmela Caserta Vice presidente	p
Giradino Felice	P
Vincenzo Fazio	Modalità telematica
Enrica Renda	Modalità telematica
Emanuela Emmi Salerno	P
Gigi Strafalaci	Modalità telematica
Diego Altezza	P
Martina Natale	P
Maria Ailara	P
Presenti 10 Assenti 0	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Leonardo Cannilla

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luigi Calamia in modalità telematica

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Ailara , Salerno e Caserta

Si passa al **Punto 9 “Modifica delibera Consiliare n. 4 del 14 Marzo 2024 Contributo di sbarco”**

Illustra il Sindaco.

Il Presidente propone di mantenere il contributo di sbarco a 2 euro, modificando la delibera già approvata sul tema in ogni sua parte, ivi compresi gli allegati, laddove faccia riferimento all'importo maggiorato.

Viene depositata agli atti la proposta.

Alle 23.25 la seduta viene sospesa, per consentire il rilascio del parere sulla proposta.

La seduta riprende alle 23.36.

Il Consigliere Altezza lamenta la mancanza del parere del Revisore ed annuncia che Gruppo di Minoranza si asterrà.

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** pone in votazione il punto n. 9 all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza con n. 7 voti favorevoli (Leonardo Cannilla, Caserta Carmela, Vincenzo Fazio, Felice Giardino, Enrica Renda, Manuela Salerno, Gigi Stafalaci) e n. 3 astenuti (Maria Ailara, Diego Altezza e Martina Natale) resi in forma palese ed univoca dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di **APPROVARE** il **Punto 9 – “Modifica delibera Consiliare n. 4 del 14 Marzo 2024 Contributo di sbarco”**

CON DELEGA AL BILANCIO

Il Sindaco propone al Consiglio di mantenere il contributo di sbarco nella misura di euro 2,00 e di sostituire in tal senso gli eventuali riferimenti all'imposta di sbarco in ogni parte della delibera ivi compresi gli allegati.



* NELLA MISURA MAGGIORATA

IL RESPONSABILE II SETTORE

OGGETTO: Modifica, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2024 – determinazione misura del Contributo di sbarco.

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Richiamata:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2021 – Istituzione del contributo di sbarco e approvazione del regolamento per la sua applicazione;

la deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del 14 marzo 2024, resa immediatamente esecutiva, con la quale , veniva determinata la misura del contributo di sbarco per le annualità 2024/2028, ai sensi del comma 2, art. 251 e del comma 4, art. 246 D.lgs 267/2000 ;

la direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ID 19512 del 29/04/2024, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 2828 del 30/04/2024, con la quale, a seguito della pubblicazione, della deliberazione in disamina, nel Portale del federalismo fiscale, fa osservare che la predetta articolazione tariffaria si pone in contrasto col disposto di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto introduce soggetti passivi e fattispecie imponibili non previsti dalla citata normativa statale, oltreché determina un'aliquota superiore a quella massima stabilita dal Legislatore statale, vale a dire 5 euro, consentita, peraltro, solo a determinate condizioni dallo stesso fissate ;

In particolare, il suindicato art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011, dispone che "I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento (...), in alternativa all'imposta di soggiorno (...), un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola". I comuni possono prevedere nel regolamento un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione "a determinati periodi di tempo" e "all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica;

Ravvisata l'urgenza e la necessità di modificare tempestivamente, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa di cui all'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la delibera in disamina, al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, eliminando le fattispecie relative al "singolo biglietto di entrata" per ciclomotori, motocicli, autovetture, furgoni, autocarri, carrelli, roulotte e camper in quanto non contemplate dal richiamato art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 23 del 2011;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 12 del L. R. n. 30/2000;

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Visto l'art. 12 del L. R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

J. Schiavini

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto l'art. 12 del L. R. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

J. Schiavini

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 147/2013, articolo 1, comma da 739 a 783;
- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D. Lgs. n. 507/1993;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. modificare tempestivamente, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa di cui all'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la delibera in disamina, al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, eliminando le fattispecie relative al "singolo biglietto di entrata" per ciclomotori, motocicli, autovetture, furgoni, autocarri, carrelli, roulotte e camper in quanto non contemplate dal richiamato art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 23 del 2011;

2. Di approvare per l'annualità 2024-2025-2026-2027-2028, ai sensi del comma 2, dell'articolo 251 e del comma 4, dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la misura del CONTRIBUTO DI SBARCO come da allegato A, a seguito di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. Di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nel sopra elencato allegato, sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento laddove in essi contenuti;

4. Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 360/1998, nel sito individuato con decreto 31/05/2012 dal Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5. Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro tre giorni dalla data di adozione per il tramite del portale telematico www.portalefederalismofiscale.gov.it;

6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 251, comma 6, del decreto legislativo n. 367/2000;

Attesa l'urgenza a provvedere, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

h



COMUNE DI USTICA

Città Metropolitana di Palermo

Via Petriera 90051 Ustica (Pa)

P. IVA 00491510822

Allegato "A"

DISSESTO FINANZIARIO ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D.LGS. N. 267/2000.

CONTRIBUTO DI SBARCO

(art. 33 della legge n. 221 del 28/12/2015)

Modifica dell'articolo 3, comma 1, "Riscossione del Contributo" del Regolamento per la Disciplina del Contributo di Sbarco.

	Fino al 2023	Dal 2024
a) Singolo biglietto di entrata emesso a passeggero delle compagnie di navigazione pubbliche e private (periodo 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12)	€. 2,00	€. 2,50
b) Singolo biglietto di entrata emesso a passeggero delle compagnie di navigazione pubbliche e private (periodo 01/06 al 30/09)	€. 2,00	€. 3,00

RIFERIMENTI: Estremi ultima deliberazione di determinazione delle tariffe, delibera di consiglio comunale n. 10 del 13/04/2021.

Il Responsabile Settore II
Servizi Finanziari
Giacomo Lo Schiavo



4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

PROPONENTE
Responsabile II Settore

SETTORE INTERESSATO
Economico Finanziario

OGGETTO: proposta emendamento del Sindaco: mantenimento misura contributo di sbarco euro 2,00

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

I. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta al/a Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine al/a sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

Sulla Proposta di Deliberazione e sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE

Data

IL RESPONSABILE

Attestandone la copertura finanziaria.

Data

IL RESPONSABILE

DATA DELLA SEDUTA

Decisione della Giunta Municipale

IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE
NUMERO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XIV

Al Comune di Ustica (PA)


comune@pec.comune.ustica.pa.it

Rif. Vs. inserimento nel Portale del
federalismo fiscale del 16/04/2024

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14 marzo 2024 di determinazione della misura del contributo di sbarco per l'anno 2024.

Con la deliberazione in oggetto, inserita nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito internet di questo Dipartimento, codesto Comune ha stabilito, per l'anno di imposta 2024, nel secondo prospetto "Allegato A", il seguente sistema di tariffe del contributo di sbarco:

- singolo biglietto di entrata emesso per passeggero delle compagnie di navigazione pubbliche e private (periodo dal 01/01 al 31/12) € 2,00;
- singolo biglietto di entrata per ciclomotori fino a 50 cc (periodo dal 01/06 al 30/09) € 6,00;
- singolo biglietto di entrata per ciclomotori fino a 50 cc (periodo dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12) € 3,00;
- singolo biglietto di entrata per motociclo da 51 cc a 250 cc (periodo dal 01/06 al 30/09) € 6,00;
- singolo biglietto di entrata per motociclo da 51 cc a 250 cc (periodo dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12) € 3,10;
- singolo biglietto di entrata per motociclo da 251 cc a 500 cc (periodo dal 01/06 al 30/09) € 6,50;
- singolo biglietto di entrata per motociclo da 251 cc a 500 cc (periodo dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12) € 3,30;
- singolo biglietto di entrata per motociclo da 501 cc in poi (periodo dal 01/06 al 30/09) € 7,00;
- singolo biglietto di entrata per motociclo da 501 cc in poi (periodo dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12) € 3,50;
- singolo biglietto di entrata per autovetture, furgone, autocarro, carrello, roulotte e camper (periodo dal 01/01 al 31/12) € 10,00.



5

Si fa osservare, al riguardo, che la predetta articolazione tariffaria si pone in contrasto col disposto di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto introduce soggetti passivi e fattispecie imponibili non previsti dalla citata normativa statale, oltretutto determina un'aliquota superiore a quella massima stabilita dal Legislatore statale, vale a dire 5 euro, consentita, peraltro, solo a determinate condizioni dallo stesso fissate.

In particolare, il suindicato art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011, dispone che *"I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento (...), in alternativa all'imposta di soggiorno (...), un contributo di sbarco, da applicare **fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola**".* I comuni possono prevedere nel regolamento un aumento del contributo **fino ad un massimo di euro 5** in relazione *"a determinati periodi di tempo"* e *"all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica"*.

Il citato art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, stabilisce, inoltre, che gli enti locali *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, **salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi**".* Ne deriva che, l'introduzione di fattispecie non previste dalla legge – quali quelle relative al *"singolo biglietto di entrata"* per ciclomotori, motocicli, autovetture, furgoni, autocarri, carrelli, roulotte e camper previste dalla deliberazione di cui trattasi – incide sulla definizione delle fattispecie imponibili e sull'individuazione dei soggetti passivi e, pertanto, non può essere ricondotta all'esercizio dell'autonomia regolamentare dell'ente locale, travalicando i limiti posti dalla norma statale in questione. L'introduzione di tariffe relative a fattispecie non previste dalla legge si pone, altresì, in contrasto con l'art. 23 della Costituzione ai sensi del quale *"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*.

Occorre, infine, precisare, come, in ogni caso, alcuna rilevanza possa assumere – al fine di legittimare l'aumento della misura del contributo di sbarco oltre il limite di legge – lo stato di dissesto finanziario dichiarato da codesto Ente. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, infatti, il comune è tenuto ad aumentare, con riferimento alle imposte e tasse di propria spettanza, le aliquote e le tariffe nella misura massima, ma non, di certo, oltre quella consentita dalla legge, come, invece, stabilito da codesto Comune con la deliberazione in questione.

Per quanto sopra, nel precisare che si è provveduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione dell'atto in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, si richiama l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di modificare tempestivamente, nell'esercizio del potere di autotutela

amministrativa di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la delibera in disamina, al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, eliminando le fattispecie relative al "singolo biglietto di entrata" per ciclomotori, motocicli, autovetture, furgoni, autocarri, carrelli, roulotte e camper in quanto non contemplate dal richiamato art. 4, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 23 del 2011.

Si rammenta, al riguardo, che il nuovo atto dovrà essere trasmesso alla scrivente Direzione mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

Firmatario1

7

Letto confermato e sottoscritto

Il Consigliere anziano
Diego Altezza

Il Presidente
Leonardo Cannilla

Segretario Comunale
Dott. Luigi Calamia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi

Li _____

Il Messo Comunale


Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/05/2024

- Perchè decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Perchè la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Li _____ Segretario Comunale



Trasmessa copia agli Uffici di competenza _____

Li _____

Il Responsabile del servizio